

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693

**D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Pentenero:

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 48-14482 del 29/12/2004 sono stati indentificati i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del servizio domiciliare denominato “nido in famiglia”;
- con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016 è stato realizzato il progetto sperimentare di servizio domiciliare in contesto agricolo denominato “agri-TATA” il quale prevedeva la fine della sperimentazione entro l’anno 2018;
- il percorso sperimentale si è sviluppato con la supervisione di un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Coesione Sociale e Agricoltura, con la Federazione regionale coltivatori diretti;
- l’iniziativa è stata monitorata attraverso un apposito nucleo regionale di valutazione, composto da un rappresentante della Direzione Coesione Sociale (comparti politiche-sociali – formazione professionale – istruzione - lavoro) che coordina il nucleo, un rappresentante della Direzione Agricoltura e un rappresentante della Federazione regionale Coldiretti;
- i servizi di nido in famiglia che si sono sviluppati negli anni si sono consolidati al 31/12/2017 in 146 unità di offerta, mentre i servizi sperimentali di agri-TATA contavano 25 unità di offerta in contesti rurali.

Richiamato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sancisce l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l’art. 2 che norma l’organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione e in tale contesto colloca i servizi domiciliari tra i servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Richiamato l’art. 18 della L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie” che ha dettato disposizioni transitorie per i servizi educativi per la prima infanzia e in particolare ha:

- elencato i servizi integrativi per la prima infanzia, tra i quali ha identificato il servizio in contesto domiciliare denominato nido in famiglia;
- delegato la Giunta regionale a definire, con proprie deliberazioni, i requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
- stabilito che non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal d.lgs. 65/2017 e dall’art. 18 stesso;
- stabilito che i servizi sperimentali fossero ricondotti, nei termini dei protocolli di sperimentazione, all’interno del sistema dei servizi di cui al D.lgs 65/2017.

Dato atto quindi che occorre ricondurre il servizio sperimentale di agri-TATA entro la fine dell'anno 2018, ai servizi educativi in contesto domiciliare, uniformando nel contempo la disciplina dei servizi educativi in contesto domiciliare in un unico servizio denominato "nido in famiglia".

Dato atto, altresì che per addivenire alla redazione del provvedimento che si approva è stato coinvolto il nucleo regionale in premessa citato, nonché i settori regionali "Prevenzione e veterinaria", "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" e "Attività legislativa e consulenza giuridica".

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la DGR 29/12/2004 n. 48-14482 e ridefinire i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei nidi in famiglia, così come specificati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Regionale Coesione Sociale l'approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione del nido in famiglia e di stabilire che il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta modulistica.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 13/04/2017, n. 65;

vista la L.R. 22/11/2017, n. 18;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di revocare la D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482 "Nido in famiglia - Individuazione dei requisiti minimi del servizio";
- di approvare, in attuazione dell'art. 18 della L.R. 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie", i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio in contesto domiciliare denominato "nido in famiglia", così come specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare al Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento e in particolare l'assunzione della determinazione dirigenziale di approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA, necessaria per l'attivazione del nido in famiglia, e di stabilire che il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta modulistica;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

**D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 – Servizio educativo in contesto domiciliare – NIDO IN FAMIGLIA.**

**ART. 1 - Definizione**

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato “nido in famiglia”, è un servizio integrativo per l’infanzia, ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.
2. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (nido, micro-nido e sezioni primavera), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione.
3. Nel nido in famiglia è ricompreso il servizio sperimentale, in ambito rurale, denominato Agri-TATA, di cui alle DD.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016.
4. Il nido in famiglia rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.
5. L’attivazione del nido in famiglia, come successivamente illustrata, avviene attraverso la presentazione di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui s’intende avviare, nel rispetto delle funzioni che competono ai comuni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 65/2017.

**ART. 2 - Destinatari**

1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi. I bambini che compiono i 36 mesi prima del termine dell’anno formativo possono continuare a rimanere nel servizio fino al completamento dell’anno scolastico.

**ART. 3 - Capacità ricettiva e permanenza**

1. Il nido in famiglia può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente ai figli in età 0/6 anni del contesto familiare ospitante il servizio. La capacità ricettiva massima compresi i figli del contesto familiare ospitante non può superare le 7 unità.
2. Per ogni unità immobiliare, catastalmente definita, può essere attivato un solo nido in famiglia. Non sono cumulabili più nidi in famiglia all’interno della stessa unità immobiliare. Il nido in famiglia può essere condotto anche da più di una figura educativa ma il numero massimo di bambini accoglibile, in contemporanea, resta sempre di 5 unità.
3. Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere.
4. La presenza dei minori è registrata nell’elenco dei bambini iscritti al servizio e indicata nel registro delle presenze giornaliere disponibile all’interno dei locali e reso fruibile agli organi deputati alla vigilanza.

#### **ART. 4 – Personale**

1. Il servizio domiciliare è condotto, in alternativa, da:
  - a) una figura educativa che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs 65/2017, è in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
  - b) una figura educativa con qualifica di educatore socio-pedagogico ai sensi art. 1, commi da 594 a 600, L. 27/12/2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".
2. Sono validi per la conduzione i titoli, conseguiti entro la data del 1/06/2017 (entrata in vigore del D.Lgs 65/2017), già previsti da specifiche normative regionali, nonchè dal percorso di sperimentazione del servizio agri-TATA, così come di seguito specificati:
  - a) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  - b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
  - c) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  - d) diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  - e) diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  - f) diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  - g) diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
  - h) diploma di liceo delle scienze umane;
  - i) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  - j) attestati di specializzazione di educatore per la prima infanzia, di educatore servizi integrativi per la prima infanzia (D.G.R. 31 luglio 2015, n. 50-1977), di operatore socio-sanitario o attestato di frequenza e profitto "*Tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare - AgriTata*" o attestato di validazione delle competenze "*Tecniche di assistenza ai minori in ambito domiciliare*", rilasciati da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995;

#### **ART. 5 – Requisiti strutturali e di dimensionamento**

1. Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, aventi i requisiti della civile abitazione, anche in contesti aziendali rurali.
2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
  - a) condizioni di sicurezza statica, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per le civili abitazioni;
  - b) requisiti igienici minimi previsti dai regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione
  - c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
  - d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*";
  - e) certificato di agibilità dei locali di cui al TITOLO III - Capo I – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
3. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio autonomo costituito da una camera o anche ricavato all'interno di una camera più ampia, adeguatamente separato dal locale cucina, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
- un servizio igienico che disponga del riduttore del WC per l'uso dei bambini e di un lavandino, nonché di uno spazio, anche esterno al servizio igienico, dove sia posizionato un fasciatoio;
- un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
- uno spazio esterno, anche non ad uso esclusivo, protetto per il gioco dei bambini.

#### **ART. 6 - Servizio alimentare**

1. L'attività di nido in famiglia è esclusa dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004. Considerata la particolare tipologia di utenti, è comunque opportuno che i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti siano adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche. L'organo preposto allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i. (*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*) trasmette, ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, i dati identificativi dei servizi educativi in contesti domiciliari, concordando con gli stessi servizi eventuali iniziative di formazione/informazione e di controllo.

#### **ART. 7 – Servizio di collegamento**

1. Il nido in famiglia deve essere collegato con un servizio educativo per l'infanzia autorizzato al funzionamento (nido, micro-nido, sezioni primavera) sul territorio della regione Piemonte.
2. Il servizio collegato, attraverso un contratto/convenzione, deve garantire la supervisione del servizio domiciliare e il supporto all'esercizio dell'attività, in particolare per:
  - a. il supporto alla figura educativa domiciliare nell'elaborazione del progetto educativo, che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate;
  - b. la garanzia di continuità del servizio anche in caso di malattia della figura educativa domiciliare o di altri impedimenti del servizio domiciliare;
  - c. il supporto nella valutazione del servizio domiciliare svolto e nella verifica del mantenimento delle condizioni specifiche del servizio;
  - d. la formazione della figura educativa domiciliare in correlazione con la formazione del proprio personale, per la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano, la relazione tra i bambini, la socializzazione e il gioco, i comportamenti e le attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;
  - e. la formazione per la prevenzione degli incidenti domestici più ricorrenti, gli aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare, nonché la responsabilità della conduzione di un servizio domiciliare;
  - f. la supervisione pedagogica e psicologica del servizio educativo domiciliare.

#### **ART. 8 – Requisiti per l'esercizio dell'attività**

1. Per svolgere l'attività il soggetto che intende esercitarla deve presentare la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata dal soggetto legale rappresentante dell'impresa/ente che conduce come titolare l'attività. Il soggetto titolare dell'attività in proprio o l'impresa/ente che rappresenta deve avere la disponibilità (proprietà, locazione, comodato) dell'immobile in cui si svolge il servizio nonchè deve avere in proprio o avvalendosi di personale assunto, i titoli di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
3. Il titolare dell'attività è responsabile del corretto funzionamento del servizio. La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dell'attività.
4. Non possono proporre la SCIA per l'attività di nido in famiglia i soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione, nonchè coloro che abbiano in corso procedimenti di cui al D.Lgs. 151/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*.
5. La SCIA, predisposta sul modello definito dalla Regione con successiva determinazione dirigenziale, deve essere obbligatoriamente corredata da:
  - perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti, per l'immobile ospitante l'attività, la piena rispondenza ai requisiti di cui all'art. 5;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* rilasciata dal titolare dell'attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 4 e che documenti le modalità di collegamento con il servizio per l'infanzia autorizzato a funzionare sul territorio regionale, di cui all'art. 7;
  - relazione descrittiva dell'attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e che dia conto del servizio alimentare di cui al precedente art. 6;
  - dichiarazione del legale rappresentante del servizio educativo per l'infanzia di nido, micro-nido o sezione primavera, che prova il collegamento con il servizio di nido in famiglia oggetto della SCIA.
6. Il SUAP, verificata la completezza e la rispondenza della SCIA ricevuta, ad avvenuta e positiva conclusione del procedimento di esame, trasmette comunicazione dell'esistenza del servizio in via telematica agli uffici regionali competenti e alla commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio o, per i servizi siti nel territorio della Città di Torino, al servizio di vigilanza del Comune di Torino, titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 *"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"*.
7. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA (compresa l'eventuale chiusura del servizio) di cui ai commi precedenti è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.
8. L'attività è oggetto di vigilanza in applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i. (*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*) ed è sottoposta

agli obblighi vaccinali derivanti dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 (*Conversione in Legge del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci"*).

9. Tutte le persone addette all'attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle Aziende Sanitarie Locali.
10. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni cagionati dagli operatori a utenti e soggetti terzi. Gli estremi della polizza assicurativa di garanzia stipulata, con la relativa durata, vanno indicati nella SCIA.
11. Le regole di svolgimento del servizio devono prevedere l'attivazione di un nido in famiglia alternativo, in caso di indisponibilità del proponente principale o in alternativa il ricorso al servizio collegato di cui all'art. 7.
12. Il soggetto titolare del servizio, al fine di consentire un'adeguata informazione, espone in modo visibile all'ingresso del nido in famiglia e ha l'obbligo d'informare i genitori dei bambini fruitori, in merito a:
  - le regole di svolgimento del servizio e ai criteri di accesso;
  - l'orario di apertura giornaliero;
  - le tariffe applicate;
  - la programmazione delle attività svolte con il relativo calendario;
  - l'organigramma del personale impegnato nell'attività e dell'impresa/ente titolare del servizio;
  - ogni altra informazione utile ai genitori.

#### **ART. 9 – Regime per i servizi già attivi sul territorio e disposizioni finali.**

1. I servizi di nidi in famiglia esistenti alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del presente atto continuano a funzionare secondo i requisiti definiti dalla D.G.R. n. 48-14482 del 29/12/2004.
2. I servizi sperimentali agri-TATA esistenti alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del presente atto, così come risultati dal censimento del nucleo regionale preposto al monitoraggio della sperimentazione, continuano a funzionare secondo i requisiti definiti dalle DD.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016.
3. Sono riconosciute le figure educative qualificate con l'attestato di frequenza e profitto "*Tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare - AgriTata*" conseguito a seguito del percorso sperimentale del servizio di agri-TATA completato nei termini della sperimentazione entro il 31/12/2018. Tali figure possono operare a pieno titolo come figure educative nel servizio di nido in famiglia di cui al presente atto.
4. Il genitore, privo di titolo, operante nei nidi in famiglia esistenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, prosegue ad operare solo fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio o comunque fino al termine dell'anno formativo in cui il bambino è in età di nido. Successivamente, per poter operare come figura educativa, dovrà documentare, previa presentazione della relativa SCIA, il possesso di uno dei titoli di cui al precedente art. 4.